

FAQ del 23/03/2023

Premesso che:

- 1) In data 20/03/2023 sono stati pubblicati sull'AS SDAPA le REV_1 del "Capitolato Tecnico" e dell'"Allegato 1A (Dettaglio immobili e quantità)", che sostituiscono i rispettivi documenti caricati precedentemente. In queste REV_1 è stato corretto il mero errore materiale compiuto nel caricamento delle superfici dell'AREA TIPO 4 - Aree tecniche (mq sup. netta da trattare). Si ribadisce che l'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso d'asta è di 5.363.163,00 euro;
- 2) In data 21/03/2023, si è provveduti ad abilitare gli O.E. partecipanti all'inserimento dei costi della sicurezza aziendale e dei costi della manodopera nella scheda di offerta economica;
- 3) In data 23/03/2023 è stato pubblicato sull'AS SDAPA la REV_1 dello "Schema di Contratto";

si procede nel seguito ad esporre le risposte ai chiarimenti richiesti e ritenuti utili a tutti gli Operatori Economici ai fini della comprensione delle informazioni di gara, al fine di permettere la migliore formulazione dell'offerta tecnica ed economica.

RISPOSTE A CHIARIMENTI PERVENUTI ALLA STAZIONE APPALTANTE

DOMANDA:

In caso di partecipazione in RTI per l'attribuzione dei punteggi relativi alle certificazioni ad esempio (Criterio A.1.1 -Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 Gestione della Qualità) sia necessario che tutte le ditte facenti parte L'RTI ne siano in possesso.

RISPOSTA:

Come indicato a pagina 35 del Capitolato d'Oneri: "In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), l'attribuzione del punteggio dei Sub-Criteri relativi alle Certificazioni avverrà solo nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle suddette Certificazioni; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate indicate come esecutrici siano in possesso delle certificazioni."

DOMANDA:

In riferimento al criterio A.2.2 "Esperienza del Responsabile/Gestore del Servizio - Importo contratto/i gestito/i uguale o superiore al valore annuo dell'Appalto" si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) si chiede di confermare che il periodo temporale in cui possa essere individuato il contratto/i siano i dieci anni di esperienza del Responsabile / Gestore del servizio di cui al criterio A.2.1.
- 2) si chiede di specificare se il "valore annuo dell' Appalto", di cui al criterio sopra indicato, deve essere calcolato come $1/3$ dell'Importo totale soggetto a ribasso (€ 5.363.163,00) + Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (€ 6.355,00), quindi $(5.363.163,00+6.355,00)/3 = 1.789.839,33€$ oppure sugli stessi importi con aggiunta anche dell'importo a consumo non soggetto a ribasso pari a 53.631,63 quindi $(5.363.163,00+6.355,00+53.631,63)/3=1.807.716,54 €$.

3) si chiede di confermare che al fine di ottenere i due punti relativi al criterio A.2.2 sia sufficiente che il responsabile/gestore del servizio abbia gestito un contratto di pulizie del valore complessivo non inferiore al valore annuo dell'appalto ossia € 1.789.839,33€ (o ad € 1.807.716,54 a seconda della risposta che fornirete in relazione al punto 2 del presente chiarimento).

4) Si chiede di specificare se nella colonna "importo" di cui alla tabella di pagina 4 dell'allegato 10 "schema relazione tecnica" debba essere inserito l'importo relativo alla durata del contratto o riferito alla durata dell'incarico.

RISPOSTA:

- 1) il criterio A.2.2 non è legato ad un arco temporale (come per il criterio A.2.1) ma solo all'importo del/dei contratto/i gestito/i, che deve essere uguale o superiore al valore annuo dell'AS;
- 2) il valore annuo dell'AS di riferimento da considerare è pari all'importo totale soggetto a ribasso (5.363.163,00 euro) suddiviso per i 3 anni di servizio, quindi pari a 1.787.721,00 euro;
- 3) il punteggio di 2 punti verrà attribuito per la gestione di contratto/i di durata almeno annuale e di importo complessivo pari o superiore a 1.787.721,00 euro. Si rimanda alla pagina 36 del Capitolato d'Oneri.
- 4) l'importo da indicare nella colonna "Importo" è quello direttamente afferente la gestione esclusiva del Gestore del Servizio per la durata del suo incarico.

DOMANDA:

1. In riferimento al punto A.1.3 della tabella di comprova dei Sub-Criteri, si richiede se sia necessario un certificato di registrazione EMAS o se sia sufficiente presentare una Licenza Ecolabel.

2. In riferimento al punto A.1.5 della tabella di comprova dei Sub-Criteri, si richiede se la certificazione SA 8000 possa essere presentata anche se non accreditata.

3. In riferimento all'Allegato 5 "Elenco Personale Impiegato", si richiede se il monte ore mensile indicato, è da riferirsi al monte ore contrattuale oppure al monte ore di effettivo lavoro.

RISPOSTA:

- 1) Il punto A.1.3 richiede espressamente il possesso della Registrazione EMAS in corso di validità;
- 2) La certificazione SA 8000 deve essere posseduta dal concorrente che la dichiara. Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, si ricorda che le Certificazioni possedute dal concorrente devono essere allegate alla Relazione Tecnica e che queste non concorrono alla numerosità delle pagine;
- 3) Le ore indicate nell'Allegato 5 e a pagina 16 del Capitolato Tecnico rappresentano il monte ore di effettivo lavoro delle prestazioni da eseguire.

DOMANDA:

Relativamente alla gara in oggetto, poichè non è presente l'attività di disinfestazione chiedevamo se la richiesta relativa al possesso della certificazione Iso per la gestione dell'erogazione dei **servizi di pest management** (ISO 16636) era un refuso.

RISPOSTA:

Il possesso della Certificazione ISO 16636 è da considerarsi solo come criterio premiante nell'Offerta Tecnica e non come requisito di partecipazione all'AS.

DOMANDA:

Chiedevamo se era possibile produrre una dichiarazione per il pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 (art. 3 - 3bis) e s.m.i. relativo al presente procedimento di gara telematica, inserendo la copia dello stesso con relativi estremi identificativi (numero - data -ora dell'emissione).

RISPOSTA:

Si chiede di attenersi scrupolosamente alla disciplina riportata al paragrafo 14.1 "Dichiarazione sostitutiva di partecipazione" del Capitolato d'Oneri.

DOMANDA:

1. In riferimento all'"ALLEGATO 10 AL CAPITOLATO D'ONERI" ovvero allo Schema di relazione tecnica leggiamo che *"La Relazione dovrà essere di massimo 15 pagine solo fronte formato A4 dattiloscritte (40 righe per pagina, font 11), esclusi eventuali allegati relativi ai documenti di comprova dei requisiti."*; al fine di garantire la par condicio tra i partecipanti si chiede conferma che le pagine in formato A4 per cui si prevedono 40 righe per pagina debbano essere esclusivamente in formato verticale.
2. In merito all'"ALLEGATO 10 AL CAPITOLATO D'ONERI" ovvero allo Schema di relazione tecnica e in particolare a pagina 4 relativamente al criterio *"B.1.2 Qualità del piano di lavoro, dei macchinari, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio da svolgere, in conformità al contenuto minimo del Capitolato"* leggiamo che sarà oggetto di valutazione *"il piano di lavoro proposto e le procedure operative che intende applicare per la gestione del servizio;"*; si chiede conferma che con il termine "piano di lavoro" si intendano le metodologie di lavoro da applicare per l'erogazione del servizio.

RISPOSTA:

- 1) Per la redazione della relazione tecnica, gli unici vincoli sono quelli indicati dalla SA;
- 2) Il concorrente può riportare al punto indicato qualunque informazione e/o dato che ritiene utile al fine della migliore formulazione della propria offerta tecnica.

DOMANDA:

Si richiede di conoscere ulteriori informazioni sull'organico in forza presso il vostro attuale fornitore contenenti le informazioni utili per definire l'impegno da assumere con l'assorbimento delle maestranze, come previsto dall'art. 11 del Capitolato Tecnico e d'Oneri con allegati e dal CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

RISPOSTA:

In fase di sopralluogo potranno essere richieste ed acquisite ulteriori informazioni rispetto a quanto già indicato nell'Allegato 5.

DOMANDA:

In merito al criterio tecnico A.1.3 Registrazione EMAS, in cui viene indicato che "La SA accetta anche documentazione equivalente" si richiede se la certificazione ISO 14001 in corso di validità per i servizi oggetto del presente appalto può considerarsi documentazione equivalente.

RISPOSTA:

Il punto A.1.3 richiede espressamente il possesso della Registrazione EMAS in corso di validità.

Al paragrafo 18.2 del Capitolato d'Oneri è riportato quanto segue: La comprova da parte dell'offerente avviene allegando un certificato di registrazione EMAS, rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi oggetto dell'appalto. La SA accetta anche documentazione equivalente secondo quanto previsto all'art. 87 del Codice.

Si specifica altresì che la ISO 14001, criterio premiante A.1.2, non può essere considerata una documentazione equivalente alla Registrazione EMAS, criterio premiante A.1.3.

DOMANDA:

In caso di partecipazione in RTI, si chiede conferma che i requisiti relativi alla fascia di classificazione e al fatturato specifico possano essere soddisfatti da una sola azienda (es. RTI costituendo: azienda A in possesso della fascia F e dell'intero fatturato specifico richiesto, azienda B iscritta presso la CCIAA per servizi di pulizia ma sprovvista di fascia di classificazione e di fatturato specifico).

RISPOSTA:

Nel far presente che già il Capitolato d'Oneri del Bando Istitutivo per l'ammissione allo SDAPA a pagina 11 recita che "l'operatore economico, che non sia stato ammesso allo SDAPA al momento dell'invio di una lettera di invito, non potrà partecipare al relativo AS (neanche in forma consorziata o raggruppata)", e questo vale anche se l'O.E. è sprovvisto di Fascia di Classificazione, per quanto attiene i requisiti di idoneità professionale, in particolare quello relativo alla fascia di classificazione, e il requisito di capacità economica finanziaria sul fatturato specifico vale quanto indicato al punto 7.2 del Capitolato d'Oneri dell'Appalto Specifico ENEA, vale a dire che:

"in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica, l'iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese artigiane di cui alla legge n. 82/1994 e al D.M. n. 274/1997, deve essere posseduta da ciascuna impresa facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività che svolge i Servizi di pulizia e disinfestazione/derattizzazione. I soggetti che svolgono i Servizi di pulizia e disinfestazione/derattizzazione devono essere, inoltre, in possesso di iscrizioni in Fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione possedute e dichiarate dalle singole imprese facenti parte del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, risulti pari o superiore all'importo della Fascia di classificazione richiesta al paragrafo 7.1.1.";

“in caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/Aggregazioni senza soggettività giuridica il possesso del valore di fatturato richiesto al paragrafo 7.1.2 sarà determinato sulla base della somma dei fatturati specifici dichiarati, in fase di ammissione e/o modifica dati, come riscontrati da Consip, dalle singole imprese e facenti parte del RTI/Consorzio /Aggregazione”.

DOMANDA:

In riferimento al punto A.2.2 dell'Offerta Tecnica la scrivente chiede se serve un solo contratto o la somma di più contratti per il raggiungimento del requisito.

RISPOSTA:

Premesso che il valore annuo dell'AS di riferimento da considerare è pari all'importo totale soggetto a ribasso (5.363.163,00 euro) suddiviso per i 3 anni di servizio, quindi pari a 1.787.721,00 euro, il punteggio di 2 punti di cui al criterio A.2.2 verrà attribuito per la gestione di contratto/i di durata almeno annuale e di importo complessivo pari o superiore a 1.787.721,00 euro. Si rimanda alla pagina 36 del Capitolato d'Oneri. Si specifica inoltre che l'importo da indicare nella colonna "Importo" è quello direttamente afferente la gestione esclusiva del Gestore del Servizio per la durata del suo incarico.

DOMANDA:

Se in una RTI la mandataria è in possesso della Registrazione EMAS ma carente della certificazione 16366 mentre le mandanti sono entrambe in possesso della certificazione 16636 ma carenti della Registrazione EMAS, ai fini dei punteggi tabellari verrà riconosciuto in capo alla RTI i 2 punti per la Registrazione EMAS e 1 punto per la certificazione 16636?

RISPOSTA

Come indicato a pagina 35 del Capitolato d'Oneri: “In caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), l'attribuzione del punteggio dei Sub-Criteri relativi alle Certificazioni avverrà solo nel caso in cui tutte le imprese del raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle suddette Certificazioni; in caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), l'attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate indicate come esecutrici siano in possesso delle certificazioni.”

DOMANDA:

In considerazione di quanto riportato a pagina 11 del Capitolato in cui viene definito il Referente del Servizio come una "*persona individuata dall'Impresa tra il personale operativo*", anche al fine di valorizzare il personale attualmente impiegato nell'appalto, si chiede conferma che le informazioni richieste in Offerta Tecnica relativamente ai criteri di valutazione A.2.1. e A.2.2. facciano riferimento esclusivamente alla figura del Gestore del Servizio.

RISPOSTA:

Si conferma che la figura individuata ai punti A.2.1 e A.2.2 dei criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica è il Responsabile/Gestore del Servizio e non già il Referente del Servizio di cui al Capitolato Tecnico dell'AS ENEA.

DOMANDA:

Si chiede se le 15 pagine della Relazione Tecnica siano comprensive o meno della copertina e dell'indice.

RISPOSTA

Premesso che nelle note descrittive della Relazione è scritto "La Relazione dovrà essere di massimo 15 pagine solo fronte formato A4 dattiloscritte (40 righe per pagina, font 11), esclusi eventuali allegati relativi ai documenti di comprova dei requisiti", si precisa che nel computo delle 15 pagine non sono comprese la copertina e l'indice.

DOMANDA:

Sul presupposto che lo scrivente è un Consorzio stabile si chiede se anche la consorziata debba assolvere il pagamento della marca relativa alla domanda di partecipazione.

RISPOSTA

In merito alla domanda di partecipazione, si rimanda al paragrafo 14.1 del Capitolato d'Oneri, dove tra l'altro si legge:

"In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e di Aggregazioni con soggettività giuridica sia il Consorzio/Aggregazione che le singole imprese consorziate esecutrici/imprese retiste esecutrici devono produrre una Dichiarazione sostitutiva di partecipazione".

Ed ancora:

"In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

-;

-;

- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

.....".